



IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE III

Sottosezione Procedure Concorsuali

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta Presidente rel.

dr.ssa Marta Sodano Giudice

dr.ssa Simona Di Rauso Giudice

a scioglimento della riserva assunta dal Giudice Relatore all'udienza del 26.11.24, con concessione del termine di gg. 20 (venti) per il deposito di memorie conclusionali ed all'esito della camera di consiglio del 13.2.25 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. _____ del Ruolo Generale dell'anno 2024, su ricorso proposto da:

nato a _____ il _____, C.F. _____,
, assistito e difeso dagli avv.ti Sergio Tessitore (C.F. _____)

ricorrente

nei confronti di:

in **Amministrazione Straordinaria**, con sede in
, C.F.

, con il quale è elettivamente domiciliato in Caserta alla

resistente

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso *ex art.* 98 L.F., proponeva opposizione allo stato passivo della in , nella parte in cui il G.D. aveva escluso il suo credito.

Instava, quindi, per l'ammissione in via di privilegio *ex art.* 2751 *bis c.c.*, dell'importo complessivo di € 111.615,00, di cui € 11.615,00 per il danno biologico pari al 6% a titolo di danno differenziale/danno non patrimoniale ed € 100.000,00 per il danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazioni calcolati fino al dì dell'inizio della procedura, ovvero per il diverso importo che fosse ritenuto equo e giusto per il pregiudizio sopportato.

Chiedeva, inoltre, la condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio con ammissione in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 *bis c.c.*, nonché la rivalutazione ed interessi dalla maturazione fino all'integrale soddisfo *ex art.* 429 c.p.c. e 150 disp. att.

In via istruttoria, allegava: estratto contributivo certificazione di malattia professionale del 14.02.2012; decreto di rigetto della domanda di ammissione al passivo; progetto di stato passivo.

Insisteva, altresì, per l'acquisizione della documentazione allegata all'istanza depositata dai sigg. e nella qualità di eredi

Chiedeva, da ultimo, ammettersi CTU per l'accertamento della patologia lamentata dal ricorrente, la relativa causa ed il conseguenziale danno dovuto ed articolava prova per testi.

A sostegno dell'opposizione il ricorrente esponeva:

di aver svolto attività di lavoro alle dipendenze della
secondo le diverse denominazioni assunte nel tempo dalla società, fino a quando era stata riconosciuta da parte dell' in data 14.02.2012 la malattia professionale n. 510173432 del 30.11.2010.

che sulla scorta di tale condizione depositava istanza di insinuazione al passivo dell'amministrazione straordinaria in epigrafe, per la somma pari a € 111.615,00;

che all'udienza del 23.5.2024 il

proponeva rigetto del credito vantato dall'istante per le seguenti motivazioni:

“Il Commissario ritiene che la domanda risulta inammissibile in quanto proposta in assenza dei requisiti che possono giustificare la presentazione di domande tardive e ultratardive di ammissione allo stato passivo; che l'accertamento del preteso credito risarcitorio vantato non è stato oggetto di verifica in sede giurisdizionale e non è conseguentemente intervenuta, come in altri casi simili, alcuna transazione banco iudicis; che il credito avanzato dal sig. non merita alcuna ammissione al passivo, essendo fondato su fatti il cui accertamento deve essere al più oggetto di un'approfondita trattazione che non può certamente svolgersi nella fase di ammissione al passivo fallimentare, ma, eventualmente, nel successivo giudizio di opposizione, qualora l'Istituto ritenesse di proporlo. Esprime pertanto parere negativo sulla proposta domanda”;

che nel contesto il GD così provvedeva:” il giudice, visto il parere reso dal commissario giudiziale, rilevato che l'istante non ha né allegato né provato che il ritardo nella presentazione della domanda sia dipeso da causa allo stesso non

imputabile; ritenuta, pertanto, la domanda inammissibile; ritenuto, in ogni caso, quanto al merito, che il credito, allo stato, non risulti sufficientemente provato sia con riferimento all'an sotto il profilo del nesso eziologico, sia con riferimento al quantum, occorrendo un approfondimento istruttorio non compatibile con la presente fase, dispone il rigetto della domanda.”;

che il progetto di stato passivo non era stato depositato e notificato correttamente dalla _____ ; circostanza, questa, che avrebbe impedito la presentazione delle osservazioni nei termini di rito;

quanto alla valutazione di tardività non scusabile della domanda, già espressa dal G.D. in sede di esame dello stato passivo, che sussisteva obbligo sul Commissario di inviare l'avviso *ex art. 92 L.F.* ed il conseguente regime della non imputabilità del ritardo - di cui all'art. 101 L.F. - in caso di omissione del richiamato adempimento;

sotto ulteriore profilo che, per costante giurisprudenza, non poteva presumersi l'effettiva e tempestiva conoscenza dell'apertura della procedura concorsuale da parte del creditore in virtù della pubblicazione della relativa sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza nel Registro delle imprese.

Deduceva, quindi, sul merito della pretesa creditoria di natura risarcitoria ed articolava mezzi istruttori.

Si costituiva in giudizio il _____ eccependo in via preliminare la tardività della domanda di ammissione al passivo.

Prospettava poi il difetto di legittimazione passiva della società, l'inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione per violazione del principio della domanda e della *causa petendi*.

Eccepiva l'insufficienza della documentazione per la prova del credito e l'insussistenza del nesso causale; contestualizzava l'impiego di amianto e deduceva in ordine agli obblighi del datore di lavoro *ex art. 2087 c.c.*

Contestava, infine, la quantificazione del preteso risarcimento del danno chiedendo, conclusivamente, la reiezione di ogni avversa domanda.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia inammissibile e che, pertanto, l'opposizione debba essere rigettata.

Occorre premettere che l'accertamento del passivo per il caso di società in amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003 – quale l'odierna resistente – è regolato, per espresso rinvio contenuto nell'art. 4 ter di tale decreto, dal D. Lgs. 270/1999.

L'art. 53, del D.Lgs. cit. stabilisce in particolare che l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dalla L. Fall., art. 93 e ss., sostituito al curatore il commissario straordinario.

Ne deriva che - per effetto del duplice riferito rinvio - quanto alle domande di ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria, trovi applicazione l'art. 101 L. Fall..

Tale norma qualifica come "tardive" le domande depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo e non oltre quello di dodici mesi (prorogabile dal tribunale a diciotto mesi in caso di particolare complessità della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

L'ultimo comma della disposizione si occupa poi di regolare le domande cd. "supertardive" o "ultratardive", prevedendo che *"decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile"*.

Nel caso quindi della c.d. domanda "supertardiva", il termine decadenziale, sino all'esaurimento del riparto dell'attivo, non opera, ove il creditore provi che

l'inosservanza del termine finale per la presentazione della domanda non gli sia addebitabile.

Ciò premesso, è incontestato che in specie la domanda di ammissione al passivo del fallimento sia stata depositata allorquando erano decorsi i termini *ex art.* 101, L.F., atteso che lo stato passivo relativo alle domande tempestive era stato dichiarato esecutivo nel luglio 2011. Si verte, quindi, in ipotesi di domanda "ultratardiva".

Ricorre, dunque, una presunzione di inammissibilità della domanda che spetta al creditore superare, dimostrando che, nel caso specifico, il ritardo sia dipeso da causa non imputabile.

Ebbene, nella fattispecie in esame il ricorrente ha addotto, quale causa giustificativa del ritardo nella presentazione della domanda, il mancato avviso *ex art.* 92 L.F. da parte del Commissario, nonostante lo stesso avesse rivestito la qualità di dipendente della stessa "sotto le diverse denominazioni".

Ha precisato che il Commissario, sulla scorta dei "risvolti penali in tema di amianto", doveva tener conto a detti fini anche degli *ex* dipendenti, dai quali era plausibile attendersi una domanda di credito.

L'opponente, tuttavia, invero non ha chiarito a quale vicenda penale si riferisse.

Ciò detto l'art. 22 del D.Lgs. n. 270/1999 prevede, analogamente a quanto stabilito dall'art. 92 L. Fall., che il Commissario comunichi ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonchè le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo; stabilisce, a tal fine, che la comunicazione sia effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione.

Il mancato invio di tale comunicazione integra di certo una causa non imputabile del ritardo nell'insinuazione al passivo del creditore, a fronte della quale è onere

del Commissario fornire la prova della conoscenza in capo al creditore dell'avvenuta apertura della procedura e delle scansioni temporali di svolgimento della stessa fissate dalla sentenza dichiarativa (Cass. n. 21316/2015; Cass. n. 26396/20121).

L'esercizio di tale facoltà da parte dell'ausiliario, ovvero di rendere prova che il creditore abbia avuto notizia del fallimento (o della dichiarazione di insolvenza) indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, per pacifica giurisprudenza di legittimità *"implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice del merito che, se logicamente e congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità"* (così Cass. n. 23302/2015; conf. Cass. 16103/2018; Cass. n. 20120/2016).

Va ulteriormente precisato che tale accertamento del giudice del merito deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva da parte del destinatario (e non già la conoscenza di mero fatto, nè, tantomeno, l'astratta conoscibilità) dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento- o dell'insolvenza - della debitrice.

Secondo la Suprema Corte, quindi, la domanda di ammissione non può ritenersi preclusa per effetto dello spirare del termine di cui all'art. 101, 1 comma, L. Fall., se non risulti l'esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all'avviso, che dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell'apertura della procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso era finalizzato ex lege" (Cass. sentenza n. 35963 del 2023; cfr. Cass. 21760/2022, con riguardo al "notorio"; Cass. 3195/2023, per l'ipotesi di dichiarazione a verbale e deposito della sentenza di fallimento da parte del difensore del debitore nel processo penale; Cass. 13635/2023, per l'ipotesi di conoscenza del fallimento appresa tramite il difensore nel processo esecutivo in cui era intervenuto il curatore fallimentare; Cass. 30846/2023, per il caso della notifica del precetto).

La conclusione cui è così pervenuta la giurisprudenza di legittimità risulta applicazione del principio, da ultimo enunciato da Cass. S.U. n. 16084/2021,

secondo cui "... nell'assetto costituzionale che garantisce il diritto di agire in giudizio e il diritto di difesa (art. 24 Cost.), ove un termine sia prescritto per il compimento di un'attività processuale, la cui omissione si risolva per la parte in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli, pena la violazione del diritto di azione e di difesa. Diversamente, la parte sarebbe vincolata al rispetto di oneri processuali, che non è in grado di assolvere, non avendo avuto conoscenza del provvedimento del giudice, salvo l'uso di una diligenza ben superiore a quella "normale" che la Corte costituzionale ha ritenuto doverosa per la conoscibilità di un evento processuale (C. Cost. n. 34 del 1970; C. Cost. n. 159 del 1971; C. Cost. n. 14 e n. 15 del 1977; C. Cost. n. 303 del 1985; C. Cost. n. 255 e n. 156 del 1986; C. Cost., C. Cost. n. 120 del 1986; C. Cost. n. 223/1993; C. Cost. n. 144 del 1996)".

Giova ricordare al punto che l'art. 92 L.Fall. testualmente prevede che "Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore".

Orbene, risulta ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto MISE del 2.8.2010, come del resto evidenziato dallo stesso opponente nella propria domanda d'insinuazione al passivo.

Mette conto evidenziare, a questo punto, che dall'estratto contributivo | | si ricava che il rapporto dell'opponente con | | sarebbe iniziato nel 1994 e proseguito fino a tutto il 2002.

La pretesa di credito dipendente da una domanda mai proposta, *aliunde* mai spiegata e accertata, non sarebbe stata ricavabile dalle scritture contabili, né tanto meno da altre fonti di informazioni.

Ciò considerando che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta intervenuta ad otto anni di distanza dalla conclusione del rapporto lavorativo del | |

Nel tentativo di contestualizzare il concetto di «*altre fonti di informazioni*», il ricorrente riferisce della pratica di infortunio/malattia professionale, avviata a novembre 2010 innanzi all' | | e conclusa nel 2012.

Della denuncia del sinistro nei termini regolati dal DPR 1124/1965 sarebbe stato informato, tutt'al più, il datore di lavoro al tempo dell'infortunio e non l'*ex* datore di lavoro (la cessazione del rapporto non documentata e ricavabile dall'estratto previdenziale | | risale a 10 anni prima della procedura di riconoscimento della malattia).

In altri termini, non si comprende come il Commissario Straordinario avrebbe potuto avere conoscenza che il ricorrente vantasse una pretesa di credito e, conseguentemente, inviargli l'avviso *ex art. 92 L.F.*

Si ritiene, pertanto, che l'assenza di qualsivoglia formale richiesta nei confronti della | | quanto meno a decorrere dall'accertamento amministrativo dello stato di malattia professionale/infortunio sul lavoro, sia sufficiente ad escludere il requisito della 'non imputabilità al creditore', avendo questi determinato a provocare, con la sua inerzia, uno stato di ignoranza in ordine alla apertura della amministrazione straordinaria che si è rivelato decisivo della ultra-tardività della domanda.

Peraltro, dalla domanda d'ammissione si coglie la piena consapevolezza del ricorrente sulla integrale storia della società.

Ivi si legge testualmente:

“La _____ ha incorporato le Officine dando così origine a _____, come sintesi dei cognomi dei tre proprietari: _____, _____ e _____;”

9. Le _____ conosciute anche come _____ sono state una impresa italiana di costruzioni elettromeccaniche nel settore ferroviario e produttrici di rotabili ferroviari;

10. L'azienda nacque nel 1962 a Caserta con il nome di _____ con lo scopo di effettuare la riparazione dei carri ferroviari affidate a ditte esterne dalle Ferrovie dello Stato. A partire dagli anni settanta le Casertane iniziarono a partecipare alle commesse per la costruzione di nuove carrozze e bagagliai del tipo X e in seguito anche di locomotive diesel-elettriche D.445. Il passo successivo vede l'azienda, nel 1981 divenuta _____ impegnata nella costruzione di locomotive E.652 e di carrozze tipo Z;

11. Entrata a far parte del _____ a partire dal 1993 l'azienda venne infine incorporata nel gruppo _____;

12. La _____ è una società per azioni italiana del settore metalmeccanico operante nella progettazione, costruzione e riparazione di locomotive, treni, locomotiva diesel tipo D 146,metropolitane e tram;

13. È in amministrazione straordinaria dal 2 agosto 2010;

14. Le origini dell'azienda attuale possono essere individuate nella costituzione, avvenuta nel 1980, del _____ il cui nome, come abbiamo già evidenziato, è in realtà un acronimo costituito dalle iniziali dei tre soci fondatori, a partecipazione paritaria, _____, _____ e _____. Il consorzio raggruppava le _____, le _____, le _____,

, le , le
e la società . In seguito entrarono altre società
come la , le e la ;

15. Nel 1993 avviene la creazione di con la partecipazione al
49% dell'IRI tramite e la fusione delle principali aziende private
del settore riunite in . L'obiettivo dell'operazione è
quello di poter mantenere la competitività in un settore nel quale le piccole
realità produttive hanno ormai poca possibilità di sopravvivenza in un mercato
aperto più che mai alla concorrenza straniera e caratterizzato dalla presenza
di competitori mondiali quali , , e

Le principali aziende confluite nella e che vantano tutte più di 80 anni
di storia sono:

- ;
- ;
- ;
-
- ;
-
-
-

17. Nelle varie tappe della sua crescita, durante tutto il secolo trascorso,
ha partecipato ai più importanti progetti che hanno caratterizzato la
crescita del trasporto pubblico in Italia, dai primi rotabili per il trasporto
pubblico locale ai più moderni treni ad alta velocità controllati dai sistemi
elettronici digitali.

18. Fra le più importanti realizzazioni sono da ricordare i treni metropolitani di , Roma, Napoli, Genova e Catania, i treni ad alta velocità ETR 500, i treni a 2 piani di () e (), i tram per diverse città europee (Oslo, Manchester, Birmingham). 19. Nel 2009 entra in servizio il , prodotto per la Metropolitana di in 40 unità da sei casse l'una fra gli anni 2007 e 2011.

20. Il è un elettrotreno interoperabile per metropolitana della famiglia (acronimo per). Questo convoglio viene prodotto dalla in collaborazione con la .

21. Sempre nel corso del 2009 ha introdotto l' ETR 200 Metrostar, un elettrotreno a scartamento ridotto per la Circumvesuviana di Napoli dotato di sistema di recupero dell'energia in frenata, potenza distribuita su più carrelli motore, design ed ergonomia studiati in 3D per miglior comfort dei passeggeri a bordo.

22. Per quanto ci risulta, erano fino a qualche tempo fa in costruzione:

5 automotrici diesel articolate a 3 casse UD3 a scartamento ridotto per

6 automotrici diesel articolate a 2 casse UD6 a scartamento ridotto per

9 elettrotreni a singolo piano a 2 casse ALFA2 per

4 elettrotreni a singolo piano a 2 casse ALFA3 per

10 elettrotreni a singolo piano a 3 casse BETA2-Freccia Flaminia (versione urbana e extra-urbana) per .

23. *è inoltre impegnata ad assicurare il suo contributo allo sviluppo sostenibile e in quest'ottica ha realizzato presso il sito produttivo di Caserta un impianto fotovoltaico in funzione da settembre 2008 con una potenza di circa 1 MWp (megawattpicco). Tale impianto, costituito da 4.600 moduli di silicio monocristallino installati su circa 8.000 m2 di coperture, consentirà di evitare l'immissione in atmosfera di 2.000 tonnellate di CO2/anno, ma prima di allora non c'era nessuna misura in favore dell'ambiente. Amministrazione straordinaria:*

24. *A partire dal 02/08/2010, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 comma 2, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 ed è stato nominato Commissario Straordinario l'ex parlamentare professore avvocato , cui è stata affidata la gestione dell'Impresa”.*

La precisa ricostruzione di accadimenti, delle vicende societarie, dei gruppi proprietari, degli ambiti operativi d'intervento, dei prodotti realizzati nel tempo e delle relative destinazioni, anche per i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la società resistente, rende quindi davvero poco credibile che il abbia avuto conoscenza solo nel 2023 della procedura che l'aveva attinta.

In ordine al prospettato stato di ignoranza dell'apertura della procedura a carico di al di là di quanto sopra rassegnato non può non evidenziarsi in via ulteriore che in sede di domanda è lo stesso che “chiede l'acquisizione della documentazione già in atti nel fascicolo depositato dai colleghi Avv.ti e per la domanda di ammissione del 18/07/2013 dai sig,ri e n.q...”.

La conoscenza di tale domanda d'insinuazione – risalente addirittura al 2013 – rende oltremodo plausibile ritenere come la parte fosse consapevole da tempo

della pendenza dell'amministrazione straordinaria, almeno in virtù di rapporti con pregressi colleghi di lavoro.

Ciò senza tacere che la postulata ignoranza incolpevole a cagione del ritardo nel deposito della domanda appare di per sé anzitutto inconciliabile con il clamore mediatico che la procedura di amministrazione straordinaria disposta dal Ministero dello sviluppo economico ha riscosso, con pubblicità su testate giornalistiche sia locali che nazionali (per citare solo le notizie di stampa indicate dalla resistente: articolo in data 31.07.2018 pubblicato dal quotidiano “La Repubblica” edizione nazionale. Due articoli pubblicati da “

[...] in data 16.06.2015 e 03.07.2015 relativi alla notissima “cessione del complesso aziendale” al gruppo di investitori –).

D'altra parte, essa mal si concilia con la conoscenza di “risvolti penali in materia di amianto” che avrebbero coinvolto la stessa società, richiamati dal ricorrente a fondamento della pretesa risarcitoria.

Inoltre, ritiene comunque Tribunale che il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che esclude l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, sebbene assolte le forme di pubblicità al Registro delle Imprese, non possa trovare apodittica applicazione nella vicenda in esame.

Ciò in quanto, l'amministrazione straordinaria, riguardando le grandi imprese commerciali, ha ripercussioni mediatiche significative proprio in considerazione dei consistenti risvolti sul territorio degli esiti della gestione dello stato di insolvenza.

E, difatti, nel caso di specie il *clamor fori* della amministrazione straordinaria della società è stato assai significativo

Questi, in uno alla dichiarata conoscenza di vicende penali della stessa, vale ad escludere l'ignoranza dello stato di insolvenza e, conseguentemente, la non imputabilità del ritardo.

Va poi aggiunto che *«Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 L. Fall., relativo alle domande ultratardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediante e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento»* (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/07/2024, n. 18731).

In conclusione, l'interessato non poteva esser destinatario di alcuna formale comunicazione ex art. 92 L Fall.

Di poi non ha fornito una ragione giustificativa dell'abnorme ritardo, né tanto meno ha dimostrato quale fosse la causa esterna impeditiva della tempestiva sua attivazione che abbia cagionato l'inerzia.

Pertanto, il termine entro il quale la domanda stessa è al fine pervenuta è evidentemente eccessivo, al punto da non potersi ritenere nemmeno ragionevole, quand'anche il ritardo venisse ritenuto non imputabile.

Anche per questo motivo, si ritiene conclusivamente che la domanda sia inammissibile, con assorbimento di qualsivoglia altra questione di merito prospettata e contro dedotta dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente alla relativa rifusione in favore dell'opposta, in ragione del valore della lite e delle fasi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al R.G.A.C. n. 3987/2024 promosso da _____ contro _____

nella persona del _____

, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- Rigetta l'opposizione;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.373,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% rimborso spese generali.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.2.25

Il Presidente est.

Dott. Enrico Quaranta